

Informativa per la clientela di studio

N. 87 del 27.07.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Contabilità semplificata dal 2011

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il **Decreto Sviluppo** ha previsto l'innalzamento dei parametri che consentono l'applicazione del regime di contabilità semplificata a **400.000** euro di ricavi per le imprese di servizi e a **700.000** euro di ricavi per le altre imprese.*

Chi passa alla contabilità semplificata già a decorrere dal 2011 dovrà ricordarsi che la contabilità semplificata comporta: la determinazione del reddito seguendo delle regole semplificate, la tenuta di un numero minore di registri contabili e la tassazione di alcuni accantonamenti esistenti in bilancio.

Contabilità semplificata

La contabilità semplificata, prevista dall'art. 18, c. 1, del Dpr n. 600/73, **è la contabilità che possono applicare le persone fisiche e le società di persone ed assimilate** che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:

- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro, in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.

La novità introdotta dal Decreto Sviluppo

Il Decreto Sviluppo prevede l'innalzamento dei parametri per la contabilità semplificata. I limiti di 309.874,14 euro e 516.456,90 euro passano, rispettivamente, a:

- **400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;**

- **700.00 euro**, in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.

Le imprese miste che eseguono registrazioni separate devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.

Per le imprese miste che non eseguono registrazioni separate si devono considerare prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto, il limite da prendere in considerazione, alla luce delle novità del decreto, è di 700.000 euro.

I limiti non valgono per l'Iva

Nessuna modifica è stata, invece, operata nei confronti degli analoghi limiti previsti dalla disciplina Iva, ai fini della semplificazione degli adempimenti di fatturazione e registrazione previsti per i contribuenti minori.

Il Decreto in esame, infatti, non ha modificato i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, che pertanto rimangono fissati a:

- € **309.874,14** per le imprese di prestazioni di servizi;
- € **516.456,90** per le imprese esercenti altre attività.

Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini delle imposte dirette (per le modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).

Conseguentemente:

- le imprese di servizi aventi ricavi **compresi tra 309.874,15 e 400.000**;
- le altre imprese aventi un volume d'affari **compreso tra euro 516.456,91 ed euro 700.000**;
 - **beneficiano** della semplificazione delle scritture contabili di cui all'art. 18, D.P.R. 600/1973;
 - **non beneficiano** delle semplificazioni previste per gli adempimenti Iva di fatturazione e registrazione (art. 32, D.P.R. 633/1972).

Ricavi e reddito	Normativa previgente	Novità del D.L. 70/2011
-------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Ricavi massimi per le imposte dirette (art. 18, co. 1, D.P.R. 600/1973)	Imprese di servizi: - euro 309.874,14 altre imprese: - euro 516.456,90	Imprese di servizi: - euro 400.000 altre imprese: - euro 700.000
Ricavi massimi per gli adempimenti Iva (art. 32, co. 1, D.P.R. 633/1972)	Imprese di servizi: - euro 309.874,14 altre imprese: - euro 516.456,90	

Decorrenza

Per individuare la decorrenza si fa presente che decreto sviluppo è entrato in vigore il **13 maggio 2011**. In occasione del precedente innalzamento, relativo alle sole imprese di servizi, da L. 360.000.000 (€ 185.924,48) a L. 600.000.000 (€ 309.874,14), disposto dal DPR n. 222/2001, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.8.2001, n. 80/E aveva così sostenuto:

- gli **adempimenti semplificati si potevano già fare dal periodo d'imposta in corso al 28.6.2001 (ossia, in generale dal 2001) coincidente con quello di entrata in vigore del predetto Decreto**, prendendo **come riferimento i ricavi conseguiti nell'anno precedente**.

Mutuando tale interpretazione, al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 è pertanto **necessario verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.**

Conseguenze

Si possono quindi verificare delle situazioni dove un'impresa in contabilità ordinaria nel 2010 che al 31.12.2010 superava i "vecchi limiti" può ora passare al regime semplificato in quanto non supera i nuovi limiti.

Tale situazione porta alle seguenti **conseguenze**:

- **determinazione del reddito seguendo le regole previste dall'art. 66 del Tuir.**

Il reddito è quindi dato dalla differenza fra:

1. l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 e degli altri proventi di cui agli artt. 89 e 90, comma 1 del Tuir conseguiti nel periodo d'imposta e
2. l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.

La differenza fra componenti positivi e negativi di competenza (art. 109, comma 1 del Tuir) è aumentata delle rimanenze finali di merci, prodotti finiti e materie nonché opere, forniture, servizi di durata ultrannuale e titoli di cui agli artt. 92, 93 e 94 nonché diminuita delle rimanenze iniziali degli stessi beni. Tale differenza è ulteriormente aumentata/diminuita delle:

- plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88, e diminuita.

▪ tenuta di un numero minore di registri contabili.

In particolare la semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell'esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:

- registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
- registro beni ammortizzabili.

▪ tassazione di alcuni accantonamenti esistenti in bilancio.

Più precisamente:

- i fondi in sospensione d'imposta sono imponibili nell'esercizio in cui avviene il passaggio di regime;
- i fondi accantonamento TFR e perdite su crediti non costituiscono reddito imponibile purché vengano iscritti nel registro Iva acquisti o nell'apposito registro per chi non effettua operazioni Iva.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍